

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

| DESCRIZIONE | PREVENTIVO 2002 | | CONSUNTIVO 2002 | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | 1 ^a NOTA DI VARIAZ. (dato economico) (1) | AGGIORNATO (dato economico) (2) | Accertati nel 2002 (3) | Meno: rateo al 31.12.2001 (4) | Più: rateo al 31.12.2002 (5) | TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5) |
| Aliquota ordinaria | 2.667.499.884,00 | 2.883.000.000,00 | 2.855.438.004,68 | 526.786.037,07 | 595.000.000,00 | 2.923.651.967,61 |
| Aliquota aggiuntiva 0,5 per cento | 69.721.681,00 | 77.000.000,00 | 74.783.706,98 | 15.493.706,98 | 15.000.000,00 | 74.290.000,00 |
| TOTALE | 2.737.221.565,00 | 2.960.000.000,00 | 2.930.221.711,66 | 542.279.744,05 | 610.000.000,00 | 2.997.941.967,61 |

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| DESCRIZIONE | PREVENTIVO 2002 | | CONSUNTIVO 2002 | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | 1 ^a NOTA DI VARIAZ (dato economico) (1) | AGGIORNATO (dato economico) (2) | Impegnate nel 2002 (3) | Meno: rateo al 31.12.2001 (4) | Più: rateo al 31.12.2002 (5) | TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5) |
| - Rate di pensione | 7.230.397,00 | 19.870.000,00 | 13.442.577,89 | - | 3.300.000,00 | 16.742.577,89 |
| - Indennità di malattia per degenza ospedaliera..... | 15.493.707,00 | 282.000,00 | 486.104,75 | - | - | 486.104,75 |
| - Assegno per il nucleo familiare..... | 2.582.285,00 | 1.884.001,00 | 2.310.235,43 | 506.127,76 | 550.000,00 | 2.354.107,67 |
| - Indennità di maternità..... | 7.746.854,00 | 4.246.000,00 | 6.476.882,42 | 903.799,57 | 2.050.000,00 | 7.623.082,85 |
| - Prestazioni una tantum iscritti senza diritto a pensione..... | - | - | 1.613.140,49 | - | - | 1.613.140,49 |
| TOTALE | 33.053.243,00 | 26.282.001,00 | 24.328.940,98 | 1.409.927,33 | 5.900.000,00 | 28.819.013,65 |

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVE E NORMATIVA

Sull'andamento della Gestione, istituita dall'**articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per l'anno 2002**, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva, nonché il **comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, che ha elevato ad un punto la misura dell'aumento biennale già previsto nella misura di 0,50 punti, dall'articolo 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n.449 sino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

Per effetto di tale modifica l'aliquota contributiva dovuta per l'assicurazione I. V. S. dagli iscritti alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, si attesta al 13,50 per cento, più l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,5 per cento che, già prevista per la tutela della maternità e per l'assegno per il nucleo familiare, dal 1° gennaio 2000 è finalizzata, anche, a far fronte all'onere derivante dall'estensione agli iscritti alla Gestione della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera (articolo 51, comma 1, lettera c), legge n. 488/1999).

Tali aumenti non sono applicabili ai soggetti che, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività tutelata, svolgano altra attività dipendente o autonoma, che determini un rapporto assicurativo-contributivo in regime previdenziale obbligatorio, ovvero per i soggetti che, contemporaneamente alla copertura assicurativa derivante dall'iscrizione alla Gestione separata, siano iscritti presso una diversa gestione pensionistica obbligatoria o siano pensionati.

Per gli iscritti pensionati o già iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria, quindi, l'aliquota contributiva, anche per il 2002, è rimasta invariata al 10 per cento.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori coordinati e continuativi nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, per l'anno 2002, nella misura di € 78.507.

Il versamento dei contributi a favore dei soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuato dalle imprese committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi, ed il saldo entro il 31 maggio per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo contributivo sancito dalla legge stessa.

La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato. La

disciplina di detta facoltà è contenuta nel Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 ottobre 2001.

L'**articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n.230**, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali, istituito con la legge 2 dicembre 1960, n.1612, ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione:

- a) Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
- b) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Di conseguenza, dal 1998 agli spedizionieri doganali si applicano tutte le disposizioni normative della Gestione stessa, con l'osservanza delle modalità e termini di pagamento stabiliti per la generalità degli iscritti.

Ulteriori effetti sulle entrate della Gestione sono prodotti dall'applicazione dell'**art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315** recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca" che aumenta l'importo delle borse di studio per il dottorato di ricerca e dispone l'applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

L'**articolo 34 della legge 12 novembre 2000, n. 342**, al comma 1, ha ridefinito i redditi da collaborazioni coordinate e continuative, configurandoli quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma

1 dell'articolo 47 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con decorrenza 1° gennaio 2001.

Il comma 3 del citato articolo 34, dispone che tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, concernenti redditi da lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), di cui sopra.

Risultano, conseguentemente, modificati i riferimenti alla normativa fiscale contenuti nella citata legge n. 335/1995 e relative disposizioni di attuazione; in particolare, diviene inoperante il rinvio all'articolo 50, comma 8, del TUIR, che, al fine dell'individuazione della base imponibile dei contributi previdenziali, prevista dall'**articolo 1 del Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 282**, consentiva la riduzione del 5 per cento, a titolo di deduzione forfettaria sui compensi che, complessivamente, raggiungevano l'ammontare massimo di cento milioni di lire.

Resta, comunque, fermo il disposto dell'articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per gli iscritti alla Gestione, l'**articolo 2** del Regolamento previsto dal citato D. M. n. 282/1996, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

La contribuzione volontaria è effettuata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

L'**articolo 3** del menzionato D. M. n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

L'**articolo 4**, dello stesso decreto, chiarisce che i soggetti in possesso del requisito di sessant'anni, alla data del 1° aprile 1996, che non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui al comma precedente, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla Gestione, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

Infine, si segnala che il **decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285, ha confermato nella misura del 2,7

per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2002, già applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO

RENDICONTO DELL'ANNO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2002 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 16.711 mgl. e uscite per 149.754 mgl.; la differenza fra le due poste di 133.043 mgl., a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

| ANNO | ENTRATE | | | USCITE |
|------|---|---------------------------|--------|--------|
| | AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO | CONTRIBUTO DELLO STATO | TOTALE | |
| | (in milioni di euro) | | | |
| 1998 | 23 | 125 | 148 | 148 |
| 1999 | 21 | 120 | 141 | 141 |
| 2000 | 20 | 123 | 143 | 143 |
| 2001 | 18 | 127 | 145 | 145 |
| 2002 | 17 | 133 | 150 | 150 |

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2002 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2001.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| | 2001 | ORIGINARIO 2002 1° nota var.ne | AGGIORNATO 2002 | 2002 |
| (in migliaia di euro) | | | | |
| ENTRATE: | | | | |
| Contributi ordinari | 16.131 | 16.189 | 16.040 | 14.039 |
| Quote di partecipazione degli iscritti..... | 236 | 68 | 68 | 243 |
| Redditi e proventi patrimoniali..... | 0 | 0 | 0 | - |
| Trasferimenti da altre gestioni Inps..... | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Poste correttive e compensative di uscite | 2.010 | 620 | 620 | 2.103 |
| Entrate non classificabili in altre voci..... | 22 | 4 | 4 | 28 |
| Canone d'uso netto immobili strumentali..... | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Variazioni patrimoniali straordinarie..... | 58 | 505 | 253 | 261 |
| Prelievi da accantonamenti vari..... | 30 | 9 | 8 | 9 |
| TOTALE DELLE ENTRATE..... | 18.491 | 17.399 | 16.999 | 16.711 |
| Trasferimento dalla G.I.A.S..... | 126.876 | 133.728 | 131.687 | 133.043 |
| TOTALE A PAREGGIO..... | 145.367 | 151.127 | 148.686 | 149.754 |
| USCITE: | | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali..... | 139.613 | 145.461 | 142.574 | 144.010 |
| Trasferimenti passivi..... | 1.462 | 1.076 | 1.383 | 1.783 |
| Spese di amministrazione | 961 | 1.098 | 1.027 | 978 |
| Oneri finanziari..... | 3.256 | 3.441 | 3.657 | 2.934 |
| Oneri tributari..... | 28 | 36 | 30 | 26 |
| Poste correttive e compensative di entrate | 15 | 13 | 13 | 18 |
| Uscite non classificabili in altre voci..... | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Variazioni patrimoniali straordinarie..... | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazione e deprezzamenti..... | 8 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALE DELLE USCITE..... | 145.367 | 151.127 | 148.686 | 149.754 |

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2002, si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Accertati in complessivi 14.039 mgl. sono costituiti, come riportato nell'allegato n. 2, quasi interamente dal gettito derivante dalle aliquote contributive. I contributi ordinari presentano nell'anno una diminuzione di 2.092 mgl. rispetto all'esercizio precedente, da attribuire al calo del numero degli iscritti.

Completano la voce in esame i valori capitali che i datori di lavoro sono tenuti a versare in applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971.

Quote di partecipazione degli iscritti – Pari a 243 mgl., attengono ai valori capitali di riscatto ed ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

Poste correttive e compensative delle uscite – Figurano per 2.103 mgl., riguardano i recuperi di rate di pensione effettuati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci – Accertate in complessivi 28 mgl., comprendono partite di varia natura di cui si fornisce l'analisi nell'allegato n. 3.

Variazioni patrimoniali straordinarie – L'importo di 261 mgl. riguarda l'attribuzione alla Gestione del plusvalore derivante dalle alienazioni degli immobili unitari realizzate nell'anno 2002 ed il conseguente prelievo dell'eccedenza del fondo ammortamento immobili. In particolare 156 mgl. derivano dal versamento effettuato dalla S.C.I.P. in seguito alla prima operazione di cartolarizzazione, mentre 105 mgl. provengono dalle dismissioni effettuate direttamente dall'Istituto.

Prelievi da riserve tecniche e fondi di accantonamento vari - Ammontano a complessivi 9 mgl. e riguardano il prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge n. 336/1970, per fronteggiare gli oneri dell'anno.

Spese per prestazioni istituzionali - L'onere per la voce in esame, analizzato nell'allegato n. 4, ammonta a complessivi 144.010 mgl. con un aumento di 4.397mgl. rispetto all'esercizio 2001; esso attiene: per 132.878 mgl. a rate di pensioni, per 11.132mgl. al trattamento di fine rapporto.

L'onere per rate di pensioni è al netto della parte di natura non previdenziale (6.490 mgl.) posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nonché dell'onere per l'assegno al nucleo familiare (412mgl.) a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'incremento del predetto onere contempera la diminuzione del numero delle pensioni ed il più elevato importo medio annuo delle stesse, anche per effetto della perequazione automatica attribuita nella misura del 2,7% dal 1° gennaio 2002.

L'onere relativo al trattamento di fine rapporto presenta un aumento, rispetto al 2001, di 2.403 mgl..

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2001 e 2002 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.